

ATTO N. 395 del 05/03/2020

OGGETTO: CILUMBRIELLO S.R.L. - IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI [R13, R12, R3, D13, D14, D15] IN MALNATE (VA) - VIA DEI MULINI N. 25. AUTORIZZAZIONE ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006. - VARIANTI SOSTANZIALI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTI:

- la legge 13.07.1966, n. 615;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322;
- la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- la legge 28 dicembre 1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997: "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22", come modificato ed integrato con d.m. 5 aprile 2008, n. 186;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
 - la Parte Quinta: "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" con la quale sono state attribuite alle Province lombarde, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 49: "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione 2014/955 (UE) del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113: “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132 (cd "Legge Sicurezza”);
- il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il quale è stato abrogato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) ed è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6);
- la legge 4 ottobre 2019, n. 117: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2018”;
- la legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, che con l'art. 14-*bis* “Cessazione della qualifica di rifiuto”, ha modificato ed integrato l'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”;

RICHIAMATO il provvedimento emanato dalla Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018: “Cilumbriello S.r.l. con sede legale ed impianto in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25. Rinnovo, con varianti non sostanziali, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.”;

DATO ATTO che l'Impresa Cilumbriello S.r.l. ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- istanza in data 9.08.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 37126), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti non pericolosi svolte presso l'impianto ubicato in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25;
- note del 27.01.2020 e 30.01.2020 (atti prov.li prot. PEC nn. 3829 e 4743), di trasmissione delle integrazioni richieste nel corso della seduta della Conferenza di Servizi istruttoria del 27.01.2020;

RICHIAMATI i principali provvedimenti nazionali, regionali e provinciali regolamentativi:

- d.g.r. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente”;
- decreto regionale 7.01.1998, n. 36: “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
- d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002 avente per oggetto: “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6”;
- d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002 avente per oggetto: “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
- deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002: “Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e

successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti”, successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;

- art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- d.g.r. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”;
- r.r. 24.03.2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- d.g.r. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 3”;
- d.g.r. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003”;
- circolare Regione Lombardia del 6 giugno 2006, prot. n. T1.2006.0017926, avente per oggetto: “Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recate “Norme in materia di tutela ambientale”, Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.”;
- d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 r.r. n. 4/2006”;
- d.g.r. n. 9201 del 30.03.2009: “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico del richiedente da corrispondere alle Province lombarde - revoca della d.g.r. n. 21204/2005”, successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
- d.g.r. n. 10222 del 28.09.2009: “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi. Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici”;
- d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: “Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- d.g.r. n. 3552 del 30 maggio 2012: “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943.”;
- d.g.r. n. 3596 del 6.06.2012: “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: «Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti.»”;
- d.g.r. n. 127 del 14.05.2013: “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 6 giugno 2012, n. IX/3596 recante: «Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante “Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti.”»”;
- d.g.r. n. 3552 del 30.05.2012: “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti

alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”;

- d.d.s. n. 1795 del 4.03.2014: “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127.”;
- d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 - Cap. 14: “Criteri per l’individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, come modificato ed integrato dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018 - Titolo IV;
- d.g.r. n. 6990 del 31.07.2017: “Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della l.r. 26/2003”;
- r.r. 23.11.2017, n. 7: “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 58-bis della L.R. 12/2005”;
- d.g.r. n. 7570 del 18.12.2017: “Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.”;
- d.g.r. n. 239 del 18.06.2018: “Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38-bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po”;
- circolare Minambiente 21.01.2019, di prot. n. 1121: “Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- circolare interministeriale 13.02.2019, di prot. n. 2730: “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti”;
- r.r. 29.03.2019, n. 6: “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, commi 1, lettera a) e f-bis), nonché dell’art. 55, comma 20, della legge regionale 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.”;
- d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019: “Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale”;

DATO ATTO che la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 d.lgs. 152/06), con provvedimento n. 247 del 10.12.2019, ha decretato che il progetto presentato dall’Impresa Cilumbriello S.r.l., riguardante le modifiche da apportare all’impianto sito in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25, non è da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni del Settore Ambiente della Provincia di Varese sul progetto presentato dall’Impresa Cilumbriello S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia quanto segue:

- a) in data 9.08.2019, è stata chiesta l’autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione [R13, R12, R3, D13, D14, D15] di rifiuti non pericolosi svolta presso l’impianto ubicato in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25. Le modifiche all’attività in corso che l’Impresa intende apportare riguardano esclusivamente l’attività rifiuti e più precisamente:
 - a1) nell’aumento dei quantitativi massimi annuali da 30.000 t/a a 57.000 t/a per le operazioni di trattamento [R12, R3, D14 e D15] da svolgersi presso l’impianto;
 - a2) nell’estensione dell’attività di recupero [R3] su alcune tipologie di rifiuti già previsti nell’autorizzazione vigente (150106 e 200307), per i quali l’Impresa è attualmente autorizzata alle sole operazioni di selezione/cernita e raggruppamento;
 - a3) nell’estensione dell’attività di recupero [R12 - limitatamente alla selezione e cernita] da effettuarsi sui rifiuti aventi codice EER 020304, attualmente autorizzati alle operazioni di raggruppamento [R12].

Non è previsto l’aumento dei volumi massimi autorizzati di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio [R13, D15].

A seguito delle varianti di cui sopra i quantitativi dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero e smaltimento presso l'impianto, saranno i seguenti:

- recupero (sostanze organiche non utilizzate come solventi - R3): 24.000 t/a per massimo 80 t/g;
 - recupero (raggruppamento preliminare e/o ricondizionamento preliminare - R12): 24.000 t/a per massimo 80 t/g;
 - smaltimento (raggruppamento preliminare - D13): 6.000 t/a per massimo 20 t/g;
 - smaltimento (ricondizionamento preliminare - D14): 3.000 t/a per massimo 10 t/g,
- per un totale di 57.000 t/a e 190 t/g;

- b) rispetto a quanto riportato e regolamentato dall'autorizzazione della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018, per le emissioni idriche e per le emissioni in atmosfera nulla varierà;
- c) non sono previste modifiche ed ampliamenti della superficie totale attualmente utilizzata e delle strutture esistenti;
- d) allegata all'istanza del 9.08.2019, è presente dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante che le modifiche richieste non comportano il rilascio di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi rispetto a quello già rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese con nota del 12.12.2016 (prot. n. 23418/Prev - pratica n. 31629), ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 151/2011, relativo alle attività individuate ai punti 34.2.C, 13.1.A e 44.1.B dell'Allegato I al suddetto decreto presidenziale ed avente scadenza al 12.12.2021;
- e) l'area interessata dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti risulta essere di proprietà;
- f) è iscritta alla Camera di Commercio di Varese con il REA n. 266527 del 7.02.2000 (ex VA 2000-4385), e l'oggetto sociale risulta essere: *"il recupero ed il commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di materiali di scarto di ogni genere e di rifiuti speciali non pericolosi compresi quelli inerenti la produzione industriale; la demolizione di impianti e macchine ed il trasporto di scarti e rifiuti anche con servizio containers; l'attività di autotrasporto merci per conto terzi; l'attività di autotrasporto merci in conto proprio; ... omissis"*;
- g) l'impianto è in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal d.lgs. 49/2014 per la gestione dei rifiuti di AEE non pericolosi;
- h) la Società è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dalla Società TÜV Italia S.r.l. in data 26.12.2019 (n. 50 100 10096 - Rev. 04), con validità dal 17.01.2020 al 16.01.2023;

FATTO RILEVARE che l'Impresa:

- con nota del 28.09.2018, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- in data 20.02.2019 ha trasmesso alla Prefettura di Varese e, per conoscenza alla Provincia di Varese, il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-*bis* della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

CONSIDERATO che risulta comunque necessario eseguire nuova valutazione tecnica relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalle fasi di riduzione volumetrica con pressa compattatrice in quanto l'Impresa aumenta i quantitativi da sottoporre annualmente a tale lavorazione;

RICORDATO che sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, del d.lgs. 152/06, tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti) viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;

FATTO PRESENTE che l'Impresa ha comunicato la rinuncia alle operazioni di recupero [R3] da effettuarsi sui rifiuti individuati con il codice EER 200307 "rifiuti ingombranti", non essendo detta tipologia di rifiuti individuata da operazioni ricomprese e/o riconducibili alle attività di cui al d.m. 5.02.1998 o ad altra norma tecnica, come previsto dall'art. 184-*ter*, comma 2, del d.lgs. 152/06. Su detti rifiuti, l'Impresa ha precisato che saranno mantenute le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e di selezione/cernita [R12] attualmente autorizzate;

FATTO RILEVARE che i rifiuti non pericolosi che l'Impresa intende sottoporre alle operazioni di recupero [R3]) e le modalità di trattamento attuate presso l'impianto di Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25, finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06, sono identificati al punto 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998;

DATO ATTO che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 27.01.2020, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione dei rifiuti svolta presso l'impianto ubicato in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25, come di seguito riportato:

VALUTAZIONI DELL'ORGANO TECNICO IN MATERIA SANITARIA:

ATS Insubria: Assente.

Con nota del 23.01.2020, di prot. n. DISP.0007902 (già inoltrata tutti gli Enti partecipanti al procedimento, ivi compreso l'Impresa), in relazione all'istanza presentata dalla Società Cilumbriello S.r.l., ha comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto.

Fa presente che, vista la tipologia delle lavorazioni, l'attività è classificabile in base alla normativa vigente (DM 5.09.94) come insalubre di I^a classe - lettera b) - punto 100 - Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione, trattamento.

Il Comune di Malnate a tal proposito dovrà provvedere, se non già attuato, all'emissione del conseguente decreto di classificazione ex art. 216 del T.U.LL.SS.

La Società, in ogni caso dovrà:

- adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;
- mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

PARERI DEGLI ENTI TERRITORIALI:

Comune di Malnate:

In relazione al progetto presentato dall'Impresa esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

Con nota del 16.01.2020, di prot. n. 1250, ha comunicato che per le varianti oggetto della richiesta presentata dall'Impresa Cilumbriello S.r.l., possano ritenersi confermate le indicazioni e le prescrizioni indicate nel precedente Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore trasmesso con nota del 12.04.2018, di prot. n. 7856 e già parte integrante e sostanziale della vigente autorizzazione.

Provincia di Varese:

La documentazione tecnica amministrativa allegata all'istanza iniziale, nonché quella integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza dell'Ente finalizzata all'espressione del parere.

Fa presente che, pur non essendo richiesto dall'Impresa nessuna modifica all'assetto emissivo, risulta necessario aggiornare l'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del suddetto atto n. 1414/2018, in quanto lo stesso riporta al punto "Capacità di trattamento dell'impianto - Materie prime" le indicazioni riferite ai quantitativi massimi di trattamento mediante riduzione volumetrica con pressa compattatrice dei rifiuti precedentemente autorizzati.

Ricorda che durante la gestione dell'impianto, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti ambientali previsti con le integrazioni allo studio preliminare del 25.11.2019, riguardanti le procedure operative atte a minimizzare il previsto impatto derivante dall'aumento del traffico veicolare, recepiti dalla Provincia di Varese nel provvedimento n. 247 del 10.12.2019.

Esprime parere favorevole al progetto in argomento.

DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

La Conferenza, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli della Provincia di Varese e del Comune di Malnate e delle valutazioni tecniche positive dell'A.T.S. Insubria, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione dei rifiuti da svolgersi presso l'impianto ubicato in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25. Vengono confermate tutte le condizioni e prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", nonché nell'elaborato grafico progettuale "Tav. 03 - Rete fognaria del centro - 17 novembre 2017", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018.

La Società deve presentare attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di € 16.00 per il rilascio dell'atto autorizzativo e l'elaborato grafico progettuale, in formato cartaceo, firmato da tecnico abilitato e dal committente: Tav. 02 - Disposizione funzionale delle aree - agosto 2019.

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria, la Provincia di Varese, eseguite le valutazioni di competenza sulla sussistenza di tutti i presupposti, procederà ad adottare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 che sarà regolamentato dagli Allegati Tecnici gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:

Prende atto delle determinazioni degli Enti e provvederà a trasmettere quanto richiesto entro trenta (30) giorni.

CONSIDERATO che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non risultano essere state evidenziate e/o segnalate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto legislativo medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

FATTO RILEVARE altresì che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del predetto decreto legislativo, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

FATTO PRESENTE che per apportare le varianti richieste risulta necessario aggiornare la vigente autorizzazione alla gestione rifiuti, in particolare:

- a. sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" e l'elaborato grafico "*Tav. 02 - Disposizione funzionale delle aree - 21 febbraio 2018*", parti integranti del provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018, con il nuovo Allegato ed elaborato grafico;
- b. aggiornare l'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale dell'atto provinciale n. 1414/2018, in quanto lo stesso riporta al punto "Capacità di trattamento dell'impianto - Materie prime" le indicazioni riferite ai quantitativi massimi di trattamento dei rifiuti (riduzione volumetrica con pressa compattatrice) precedentemente autorizzati. Anche con l'aumento della quantità trattata, la tipologia di impianto da origine ad emissioni, che pur se convogliate, sono comunque non significative;
- c. confermare tutte le condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", nonché nell'elaborato grafico progettuale "*Tav. 03 - Rete fognaria del centro - 17 novembre 2017*", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018;

DATO ATTO che con l'istanza iniziale del 9.08.2019, l'Impresa ha trasmesso l'elaborato grafico definitivo, ed in particolare la "*Tav. 02 - Disposizione funzionale delle aree - agosto 2019*";

CONSIDERATA altresì la complementarietà dell'atto autorizzatorio ex d.lgs. 152/06 ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (es. S.C.I.A. ex art. 49, legge n. 122/10 ovvero D.I.A.P. ex art. 3, l.r. 8/07);

PRESO ATTO che l'Impresa ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

FATTO RILEVARE che:

- 1) al fine del rilascio di provvedimento in materia di gestione rifiuti sono state eseguite le verifiche sui requisiti soggettivi in possesso dell'Impresa Cilumbriello S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 20.12.2019, al sistema di certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;
- 2) è rideterminato in € 122.930,16.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Cilumbriello S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, in quanto, visti gli aumenti dei quantitativi richiesti, la stessa deve essere incrementata di € 14.130,27.=. L'importo è stato calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 760 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 13.423,12.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo

intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;

- messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 270 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e 30 mc di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di selezione e cernita (sovvalli), pari a € 52.986,00.=;
- recupero [R3, R12] e smaltimento [D13, D14] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di 57.000 tonnellate, pari a € 56.521,04.=.

Tuttavia essendo l'Impresa Cilumbriello S.r.l. in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti, l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi ridefinito in € 73.758,10.=;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. 02 - Disposizione funzionale delle aree - agosto 2019", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le emissioni in atmosfera generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e nell'elaborato grafico sopraindicati;

FATTO RILEVARE che l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

ATTESO che l'Ufficio competente, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Cilumbriello S.r.l., di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi svolte presso l'impianto ubicato in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. 02 - Disposizione funzionale delle aree - agosto 2019", che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATI:

- il decreto presidenziale n. 31 del 27.02.2020 di attribuzione di incarico dirigenziale all'arch. Monica Brambilla;
- i decreti dirigenziali n. 133 del 27.05.2019 e n. 46 del 2.03.2020, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al p.i. Piergiuseppe Sibilia e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali

FATTO PRESENTE che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente la gestione rifiuti e le emissioni in atmosfera e pertanto integra e modifica il precedente atto n. 1414/2018 ad eccezione delle emissioni idriche e sonore;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Cilumbriello S.r.l. di realizzare varianti sostanziali all'autorizzazione provinciale n. 1414 del 18.06.2018 alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi svolte presso l'impianto ubicato in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali e da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, stabilisce che presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 2 del sopra richiamato articolo;

RICORDATO che l'art. 208, comma 12 del d.lgs. 152/06, prevede che, successivamente alla data di scadenza del provvedimento autorizzativo da rinnovare, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, a condizione che nel relativo periodo mantenga validità la garanzia finanziaria prestata;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

A. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Cilumbriello S.r.l. con sede legale in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25 alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi svolte presso l'impianto ubicato in Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018, alle disposizioni, condizioni e prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. 02 - *Disposizione funzionale delle aree - agosto 2019*", che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

B. le seguenti varianti rispetto ai vigenti provvedimenti:

B.1 l'aumento dei quantitativi massimi annuali da 30.000 t/a a 57.000 t/a e di trattamento giornaliero da 100 t/g a 190 t/g per le operazioni di trattamento [R12, R3, D14 e D15] da svolgersi presso l'impianto, così suddivisi:

- B.1.1** recupero (sostanze organiche non utilizzate come solventi - R3): 24.000 t/a per massimo 80 t/g;
- B.1.2** recupero (raggruppamento preliminare e/o ricondizionamento preliminare - R12): 24.000 t/a per massimo 80 t/g;
- B.1.3** smaltimento (raggruppamento preliminare - D13): 6.000 t/a per massimo 20 t/g;
- B.1.4** smaltimento (ricondizionamento preliminare - D14): 3.000 t/a per massimo 10 t/g
- B.2** l'estensione dell'attività di recupero [R3] sulle tipologie di rifiuti aventi codice EER 150106, già previsti nell'autorizzazione vigente;
- B.3** l'estensione dell'attività di recupero [R12 - limitatamente alla selezione e cernita] da effettuarsi sui rifiuti aventi codice EER 020304, attualmente autorizzati alle operazioni di raggruppamento [R12];

DISPONE

1. che l'autorizzazione alla gestione rifiuti [R3] finalizzata ad ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), come meglio regolamentata dallo specifico Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI" parte integrante e sostanziale del presente atto, si riferisce esclusivamente a tipologie di rifiuti di cui alla voce 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998, e pertanto tale attività deve essere svolta nel rispetto di tutto quanto stabilito dal suddetto decreto ministeriale;
2. di sostituire, dalla data di efficacia del presente atto, gli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e l'elaborato grafico "*Tav. 02 - Disposizione funzionale delle aree - 21 febbraio 2018*", parti integranti del provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018;
3. di confermare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e nell'elaborato grafico progettuale "*Tav. 03 - Rete fognaria del centro - 17 novembre 2017*", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018;
4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva dell'atto della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018;
5. che la scadenza dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06 all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico dei reflui sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ed alle emissioni in atmosfera e sonore resta fissata al 20.05.2028, secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima di detto termine, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità della stessa;
6. che ad avvenuta realizzazione delle modifiche autorizzate il lay-out dell'impianto e le operazioni ivi svolte devono rispettare le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tav. 02 - Disposizione funzionale delle aree - agosto 2019*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" e nell'elaborato grafico progettuale "*Tav. 03 - Rete fognaria del centro - 17 novembre 2017*", parti integranti e sostanziali dell'atto della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018;
7. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
8. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla

Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Malnate, l'A.T.S. dell'Insubria, e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;

9. che il presente provvedimento, a seguito delle modifiche richieste, autorizza e regola esclusivamente l'attività di gestione rifiuti e le emissioni in atmosfera, mentre le emissioni idriche e sonore rimangono autorizzate e regolamentate dal precedente atto della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente provvedimento;
10. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
11. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. di rideterminare, essendo l'Impresa in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in € 73.758,10.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Cilumbriello S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Varese a seguito delle modifiche richieste, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 760 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 270 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e 30 mc di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di selezione e cernita;
 - recupero [R3, R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di 57.000 tonnellate.Al riguardo dovrà essere presentata appendice alla fidejussione n. 2216780, emessa il 29.06.2018 dalla Coface S.A., con la quale l'importo garantito dalla stessa dovrà essere definito in € 73.758,10.=;
13. di dare atto che la mancata presentazione dell'appendice alla garanzia finanziaria n. 2216780, emessa il 29.06.2018 dalla Coface S.A. (accettata dalla Provincia di Varese con nota del 13.07.2018, di prot. n. 38979), di cui al punto 12. entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
14. di stabilire che l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto decorra dalla data di accettazione dell'appendice alla fidejussione di cui al punto 12.;
15. che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 122.930,16.=;
16. di modificare, dalla data di accettazione dell'appendice alla fidejussione di cui al punto 12., il provvedimento della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018, con conseguente sostituzione integrale degli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e dell'elaborato grafico "Tav. 02 - *Disposizione funzionale delle aree - 21 febbraio 2018*", parti integranti del suddetto atto n. 1414/2018;
17. che, entro la tempistica stabilita dal provvedimento autorizzativo provinciale n. 1414 del 18.06.2018 [ventiquattro (24) mesi da quella precedente], dovrà essere trasmessa, alla Provincia di Varese, al Comune di Malnate, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria, dovrà essere eseguita indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno

superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Malnate una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;

18. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
19. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", dovrà presentare alla Provincia di Varese apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione, almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa alla Provincia e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
20. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
21. che nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese, al Comune competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche amministrative o impiantistiche riferite ad attività già autorizzate;
22. che nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività dell'Impresa, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d.l. 1265/1934 in quanto l'attività è classificata insalubre di I^a classe ai sensi del d.m. 5.09.1994;
23. che, ai sensi dell'art. 278, comma 1, del d.lgs. 152/06, la Provincia di Varese, in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione dei disposti prescritti nella presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 - alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente,ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 279 del medesimo decreto legislativo;
24. che, ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 8, del d.lgs. 152/06, sono rispettivamente sottoposti a preventiva autorizzazione:
 - il trasferimento dell'impianto in altra località;
 - la modifica sostanziale dell'impianto che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse;
25. che, nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del d.lgs. 152/06, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese e per conoscenza al Comune di Malnate ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche dell'impianto ritenute dall'Impresa come non sostanziali;

26. che le prescrizioni relative alla fase di messa in esercizio ed a regime degli impianti, individuate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, al capitolo "Prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo", sono applicabili esclusivamente agli attività/impianti di nuova installazione ovvero di oggetto di modifica sostanziale e/o trasferimento;
27. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
28. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata, a partire dalla data che verrà definita da Regione Lombardia, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto e regolamentato dalla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 2.12.2019), disponibile in fase sperimentale a partire dall'1.01.2020; fino a tale data il Gestore dell'insediamento può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;
29. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Malnate, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
30. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
31. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi(120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

DA ATTO

che il responsabile del Settore e del procedimento è il P.I. Piergiuseppe Sibilia;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Impresa Cilumbriello S.r.l.
cilumbriellosrl@legalmail.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Malnate
comune.malnate@legalmail.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
- la trasmissione del presente provvedimento in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, a:
 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
eci@pec.minambiente.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DELEGATO
SIBILIA PIERGIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 17 pagine

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	Cilumbriello S.r.l.
C.F./P.I.	002548270129
Indirizzo sede legale	Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25
Indirizzo impianto	Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi
Operazioni (All. B e C, Parte IV ^a , d.lgs. 152/06)	<ul style="list-style-type: none"> - Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi; - Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi; - Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalla selezione/cernita ed adeguamento volumetrico; - Recupero [R3, R12] di rifiuti non pericolosi; - Smaltimento [D13, D14] di rifiuti non pericolosi

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 la superficie totale dell'area dell'impianto, di proprietà della Società, è di 6.930 mq, di cui 1.770 mq coperta. L'area dedicata alle attività di recupero e smaltimento rifiuti ha una superficie di 1.150 mq ed è individuata ai mappali nn. 3760, 865 sub 508, 4382, fg. 3 della sezione censuaria di Gurone. Dal Certificato di destinazione urbanistica emesso dal Comune di Malnate risulta che i suddetti mappali ricadono:

- mapp. 3760: T6 - zone non soggette a trasformazione urbanistica (art. 111 disciplina generale);
- mapp. 865 sub 508 e 4382: AMF1 - Area Monofunzionale per attività secondarie e terziarie (art. 113 - disciplina generale).

L'area dei mappali 3760 e 865 è ricompresa in ambito di Paesaggio P8 - dei corridoi fluviali (artt. da 267 a 274 del PdR 23.1 - Disciplina Generale del PGT vigente).

Sono inoltre interessati dai seguenti vincoli:

- Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali: il mappale n. 3760 ricade entro il limite esterno della fascia C del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Fiume Po - Parma - n. 1 dell'11.05.1999, con richiamo alle norme di salvaguardia per gli interventi previsti e di cui alle norme di attuazione del P.A.I. stesso, confermate con successiva Deliberazione n. 14/99. Nella fattispecie le fasce del P.A.I. recepiscono le previsioni di intervento relative alla cassa di laminazione per la riduzione dei colmi delle piene del fiume Olona, quale intervento sovracomunale di cui al Decreto in data 6.11.1988, prot. n. 9488 del Magistrato per il Po - Parma. Il mappale n. 3760 è inoltre ricompreso in zona sottoposta a vincolo di conservazione idrogeologica.
- Tutela dell'ambiente naturale: il mappale n. 3760 è ricompreso nel perimetro della proposta del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Valle del Lanza;
- Destinazione urbanistica: il mappale n. 3760 è gravato da servitù di elettrodotto ai sensi delle Leggi n. 3267 del 30.12.1923 e n. 281 del 25.07.1952.

Con nota del 28.09.2018, l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/2018. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato, né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi; pertanto non sono applicabili i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009, come modificata con d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014.

Le acque reflue domestiche sono scaricate in pubblica fognatura, mentre le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (I^a e II^a pioggia) vengono scaricate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.2.1 messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, costituiti anche da apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite;
 - 1.2.2 messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - 1.2.3 messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione e cernita e adeguamento volumetrico;
 - 1.2.4 recupero di materia [R3] con ottenimento di prodotti (materie prime secondarie), selezione e cernita finalizzata al recupero [R12], raggruppamento preliminare finalizzato al recupero [R12] o allo smaltimento [D13], ricondizionamento preliminare finalizzato al recupero [R12] o allo smaltimento [D14];
- 1.3 i volumi massimi autorizzati di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio (R13, D15), sono i seguenti:
 - 1.3.1 messa in riserva [R13] di 760 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - 1.3.2 messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 270 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - 1.3.3 messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione e cernita e recupero;
- 1.4 il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da sottoporre alle operazioni di recupero [R3, R12] e di smaltimento [D13, D14], è di 57.000 t per un massimo di 190 t/g, così suddiviso per singole operazioni:
 - 1.4.1 recupero (sostanze organiche non utilizzate come solventi - R3): 24.000 t/a per massimo 80 t/g;
 - 1.4.2 recupero (raggruppamento preliminare e/o ricondizionamento preliminare - R12): 24.000 t/a per massimo 80 t/g;
 - 1.4.3 smaltimento (raggruppamento preliminare - D13): 6.000 t/a per massimo 20 t/g;
 - 1.4.4 smaltimento (ricondizionamento preliminare - D14): 3.000 t/a per massimo 10 t/g;
- 1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
 - 1.5.1 **Area 1:** interna al capannone (sup. 425 mq), destinata alla messa in riserva [R13] e/o al deposito preliminare [D15], in cumuli e/o cassoni, di rifiuti provenienti da terzi, per essere sottoposti alle operazioni di trattamento [R12] finalizzate alla selezione/cernita manuale o meccanica ed eventualmente ad operazioni di adeguamento volumetrico, per un quantitativo massimo pari a 140 mc. In corrispondenza di tale area possono essere effettuate operazioni di riconfezionamento finalizzate al recupero o allo smaltimento [R12, D14]. I rifiuti costituiti da carta possono essere sottoposti ad operazioni di recupero [R3] al fine di ottenere prodotti (materie prime secondarie) da destinare all'impiego in cicli produttivi. Nel caso di rifiuti con codici EER diversi ma aventi caratteristiche merceologiche similari, gli stessi possono essere sottoposti ad operazioni di raggruppamento preliminare [R12, D13];
 - 1.5.2 **Area 2:** interna al capannone (sup.190 mq), destinata alla messa in riserva [R13] e/o al deposito preliminare [D15], in cumuli e/o cassoni, di rifiuti non pericolosi anche derivanti dalle operazioni di selezione e cernita ed adeguamento volumetrico svolte nell'**Area 1**, per un quantitativo massimo pari a 500 mc;
 - 1.5.3 **Area 3:** interna al capannone (sup.75 mq), in zona adiacente all'**Area 2**, destinata alla messa in riserva [R13], in cumuli e/o cassoni, e al riconfezionamento preliminare [R12] di rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per un quantitativo massimo pari a 50 mc;
 - 1.5.4 **Area 4:** posta sotto la tettoia localizzata nella parte sud dell'insediamento (sup.280 mq), destinata alla messa in riserva [R13] e/o al deposito preliminare [D15], in cumuli e/o cassoni, di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, per essere sottoposti ad operazioni di trattamento [R12] finalizzate alla selezione/cernita manuale o meccanica ed eventualmente ad operazioni di adeguamento volumetrico, per un quantitativo massimo di 160 mc. In tale area possono inoltre essere effettuate operazioni di riconfezionamento preliminare [R12, D14]. I rifiuti

costituiti da carta possono essere sottoposti ad operazioni di recupero [R3] al fine di ottenere prodotti (materie prime secondarie) da destinare all'impiego in cicli produttivi. Nel caso di rifiuti con codici EER diversi ma aventi caratteristiche merceologiche simili, gli stessi possono essere sottoposti ad operazioni di raggruppamento preliminare [R12, D13]. In tale area è presente anche il Settore, avente superficie di 30 mq destinato allo stoccaggio, in cumuli/container/cassoni, dei rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e recupero;

1.5.5 Area 5: interna al capannone (sup.180 mq), destinata alla messa in riserva [R13] e/o al deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, che non possiedono caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad operazioni di selezione e cernita, per un quantitativo massimo pari a 210 mc;

1.5.6 Area deposito attrezzature: porzione di area (circa 360 mq), localizzata lungo il confine sud-ovest dell'area interessata dalla gestione rifiuti, destinata al deposito delle attrezzature utilizzate durante il normale svolgimento delle attività. Potranno quindi essere presenti in tale zona: bancali, muletti, fusti, cisternette, contenitori vari, ecc., in attesa di essere utilizzati nel normale svolgimento delle attività. L'area è pavimentata in calcestruzzo impermeabilizzato e dotata di pendenze che convogliano le acque meteoriche verso le caditoie presenti sul piazzale;

1.5.7 Area carico e scarico container: area funzionale, adiacente alla tettoia, nella parte sud dell'impianto (circa 550 mq), destinata al deposito dei container vuoti in attesa di utilizzo ed alle operazioni di carico e scarico dei container, intese come fermo temporaneo dei container carichi in attesa delle operazioni di aggancio agli automezzi in uscita dal centro e che, quindi, permanerebbero nell'area esclusivamente il tempo necessario allo svolgimento di tali operazioni. L'area in oggetto è pavimentata in calcestruzzo impermeabilizzato e dotata di idonee pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche al sistema di raccolta del centro;

1.6 le tipologie di rifiuti non pericolosi, identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate, sono le seguenti:

EER	Descrizione rifiuto	R3	R12	R13	D13	D14	D15	Settore	Operazioni
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407			X			X	4, 5	
020103	Scarti di tessuti vegetali			X			X	4, 5	
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
020110	Rifiuti metallici		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X	X	X	X	4, 5	Selezione/cernita Riconfezionamento Raggruppamento
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole			X			X	4, 5	
020402	Carbonato di calcio fuori specifica			X			X	4, 5	
030101	Scarti di corteccia e sughero		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
030199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad elementi in legno di varie pezzature)		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
030301	Scarti di corteccia e legno		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			X			X	1, 2, 4	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
040108	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
040199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di cuoio)		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita

EER	Descrizione rifiuto	R3	R12	R13	D13	D14	D15	Settore	Operazioni
040215	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216						X	4, 5	
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219						X	4, 5	
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze		X	X	X		X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
040299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti costituiti da fibre tessili grezze/lavorate)		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
050117	Bitumi			X			X	4, 5	
070213	Rifiuti plastici		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
070217	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
070299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di gomme sintetiche e di fibre artificiali)		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111			X			X	4, 5	
080201	Polveri di scarto di rivestimenti		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			X			X	4, 5	
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
090108	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111		X	X		X	X	3	Riconfezionamento
100202	Scorie non trattate			X			X	1, 2, 4	
100210	Scaglie di laminazione		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
100305	Rifiuti di allumina		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
100813	Rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100812						X	4, 5	
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905			X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907			X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
101003	Scorie di fusione			X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005			X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007			X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro		X	X	X		X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
101206	Stampi di scarto		X	X	X		X	4, 5	Selezione/cernita, Raggruppamento
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X	X	X		X	4, 5	Selezione/cernita, Raggruppamento
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		X	X	X		X	4, 5	Selezione/cernita, Raggruppamento
101314	Rifiuti e fanghi di cemento		X	X	X		X	4, 5	Raggruppamento
110501	Zinco solido		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
110599	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad elementi metallici non ferrosi in varie pezzature)		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento

EER	Descrizione rifiuto	R3	R12	R13	D13	D14	D15	Settore	Operazioni
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Raggruppamento
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Raggruppamento
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
120113	Rifiuti di saldatura			X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116			X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		X	X	X		X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X	X			X	1, 2, 4	Recupero, Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
150102	Imballaggi in plastica		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
150103	Imballaggi in legno		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
150104	Imballaggi metallici		X	X			X	1, 2, 4	Recupero Selezione/cernita Raggruppamento
150105	Imballaggi in materiali compositi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X		X	1, 2, 4	Recupero Selezione/cernita Raggruppamento
150107	Imballaggi in vetro		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
150109	Imballaggi in materia tessile		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita, Raggruppamento
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		X	X	X		X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
160103	Pneumatici fuori uso		X	X	X		X	1, 2, 4	Raggruppamento
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111			X			X	1, 4	
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114		X				X	4, 5	
160116	Serbatoi per gas liquido			X			X	1, 2, 4	
160117	Metalli ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
160118	Metalli non ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
160119	Plastica		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
160120	Vetro		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
160122	Componenti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a guaine in gomma ed elementi in plastica)</i>		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
160199	Rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a guaine in gomma ed elementi in plastica)</i>		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 <i>(RAEE)</i>		X	X				3	Riconfezionamento
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 <i>(limitatamente ad apparecchiature di grandi dimensioni)</i>		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X	X		X	X	1, 2, 4	Selezione/cernita, Riconfezionamento
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento

EER	Descrizione rifiuto	R3	R12	R13	D13	D14	D15	Settore	Operazioni
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101			X			X	4, 5	
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103			X			X	4, 5	
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105			X			X	4, 5	
170101	Cemento		X	X	X		X	4, 5	Raggruppamento
170102	Mattoni		X	X	X		X	4, 5	Raggruppamento
170103	Mattonelle e ceramiche		X	X	X		X	4, 5	Raggruppamento
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		X	X	X		X	4, 5	Raggruppamento
170201	Legno		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170202	Vetro		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170203	Plastica		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			X			X	4, 5	
170401	Rame, bronzo, ottone		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170402	Alluminio		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170403	Piombo		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170404	Zinco		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170405	Ferro e acciaio		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170406	Stagno		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
170407	Metalli misti		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X	X			X	1, 4	Selezione/cernita
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			X			X	4, 5	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507			X			X	4, 5	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		X	X	X		X	4, 5	Raggruppamento
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		X	X	X		X	4, 5	Raggruppamento
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		X	X	X		X	4, 5	Selezione/cernita, Raggruppamento
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)			X			X	4, 5	
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)			X			X	4, 5	
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)			X			X	4, 5	
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			X			X	4, 5	
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			X			X	4, 5	
190401	Rifiuti vetrificati		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia			X			X	4, 5	

EER	Descrizione rifiuto	R3	R12	R13	D13	D14	D15	Settore	Operazioni
190904	Carbone attivo esaurito			X			X	4, 5	
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite			X			X	4, 5	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
191201	Carta e cartone	X	X	X			X	1, 2, 4	Recupero Selezione/cernita Raggruppamento
191202	Metalli ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
191203	Metalli non ferrosi		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita, raggruppamento
191204	Plastica e gomma		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
191205	Vetro		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
191208	Prodotti tessili		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)			X			X	4, 5	
191212 (1)	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		X	X			X	4, 5	Selezione/cernita
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301			X			X	4, 5	
200101	Carta e cartone	X	X	X			X	1, 2, 4	Recupero Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
200102	Vetro		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
200110	Abbigliamento		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
200111	Prodotti tessili		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita
200125	Oli e grassi commestibili		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127			X			X	4, 5	
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129			X			X	4, 5	
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133		X	X		X	X	4, 5	Riconfezionamento
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE)		X	X				3	Riconfezionamento
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
200139	Plastica		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento Pressatura
200140	Metallo		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita Raggruppamento
200202	Terra e roccia			X			X	4, 5	
200203	Altri rifiuti non biodegradabili			X			X	4, 5	
200307	Rifiuti ingombranti		X	X			X	1, 2, 4	Selezione/cernita

(1) **Esclusi rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti urbani e contenenti frazioni di materiale organico putrescibile**

1.7 le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R3, R12, D13, D14] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	D15
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	X
191201	Carta e cartone	X	X
191202	Metalli ferrosi	X	X
191203	Metalli non ferrosi	X	X

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	D15
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.4** prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni devono essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale;
- 2.5** prima dell'accettazione dei rifiuti non pericolosi all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.6** i rifiuti identificati con i codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati a condizione che provengano:
- 2.6.1** da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva di rifiuti urbani differenziati [R13] ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 2.6.2** da imprese, qualora la tipologia di rifiuti non è individuata nelle altre categorie; in tal caso dovrà essere garantita mediante documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;

- 2.7** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto **1.6**, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15], possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che la Società, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero/smaltimento;
- 2.8** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ottenuti dall'attività di recupero svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.9** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.10** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.11** i rifiuti costituiti da imballaggi, identificati con il codice EER 1501XX, possono essere ritirati presso l'impianto esclusivamente se bonificati e quindi non contaminati da sostanze pericolose;
- 2.12** i rifiuti identificati con il codice EER 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a recupero [R3], a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Sugli altri rifiuti di imballaggi in più materiali diversi da quelli precedentemente identificati (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, oppure con presenza di frazioni di imballaggi di plastica, legno, metalli, ecc.) potranno essere svolte esclusivamente operazioni di stoccaggio provvisorio, selezione/cernita, raggruppamento preliminare;
- 2.13** i rifiuti identificati con il codice EER 160116 (serbatoi per gas liquido) possono essere ritirati esclusivamente nel caso in cui provengano da centri di demolizione e/o officine autorizzate dotati di impianti di recupero dei gas e di messa in sicurezza/bonifica/inertizzazione di tali contenitori; sui documenti di trasporto (formulari di identificazione) deve essere chiaramente indicato dal produttore iniziale/detentore che tali rifiuti sono stati sottoposti al sopraccitato trattamento;
- 2.14** in relazione ai rifiuti con codice EER 170504 (terre e rocce) gestiti in messa in riserva [R13] o in deposito preliminare [D15], per ogni partita deve essere acquisita, al momento del ricevimento in impianto, copia delle analisi chimico-fisiche eseguite sugli stessi; in ogni caso non possono essere ritirati rifiuti che abbiano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B di cui alla Tabella 1, dell'Allegato 5, alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 in riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di provenienza. Le partite di terre e rocce da scavo conferite in impianto devono essere stoccate separatamente tra quelle destinate a recupero [R13] o a smaltimento [D15] e tra quelle con concentrazione non superiore al limite di colonna A e quelle con concentrazione superiore alla colonna A e non superiore al limite di colonna B. In ogni caso non possono essere miscelate, ai fini della diluizione dei contaminanti, terre e rocce in colonna A con quelle comprese tra le colonne A e B e non possono essere ritirate dall'impianto qualora provenienti da siti contaminati e/o in bonifica. Per tale tipologia di rifiuti deve comunque essere garantita la tracciabilità documentale;
- 2.15** i rifiuti costituiti da "Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507", identificati con il codice EER 170508, possono essere ritirati in impianto a condizione che per ogni partita venga acquisita, al momento del ricevimento, copia delle analisi chimico-fisiche che attestino, oltre alla classificazione, anche l'assenza di amianto;
- 2.16** i rifiuti speciali costituiti da "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211", identificati con il codice EER 191212, possono essere ritirati a condizione che non provengano da impianti di trattamento dei rifiuti urbani e che non contengano frazioni di materiale organico putrescibile;
- 2.17** le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "Tav. 02 - *Disposizione funzionale delle aree - agosto 2019*", parte integrante del presente provvedimento, mantenendo la

separazione tra le tipologie di rifiuti e tra i rifiuti ed i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) originate dall'operazione di recupero;

- 2.18** nelle aree autorizzate (**1.5**) devono essere stoccate provvisoriamente (messa in riserva e/o deposito preliminare) solo le tipologie di rifiuti non pericolosi identificati al punto **1.6** ed in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.19** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] - tabella punto **1.6**- devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei (6) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R3, R12] nel proprio sito ovvero ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero. I rifiuti devono essere destinati ad impianti operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino i cicli di trattamento ed ottengano materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s./prodotti usualmente commercializzati, EoW). Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento in impianti di recupero, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.20** qualora dall'attività di trattamento [R3, R12, D13, D14] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (**1.7**), l'Impresa dovrà comunicare via pec tale informazione, entro e non oltre dodici (12) ore, alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Lo stoccaggio provvisorio di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nell'area ubicata all'interno del Settore **4**. Nel caso in cui si ottenga con continuità dai cicli di trattamento, una nuova tipologia di rifiuti, l'Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.21** i rifiuti decadenti delle operazioni di trattamento in sito [R3, R12, D13, D14] posti successivamente in messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] (tabella **1.7**) e quelli in deposito preliminare [D15] provenienti da terzi (tabella punto **1.6**), devono essere inviati a centri regolarmente autorizzati che effettuano il trattamento finale, entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di ottenimento dai cicli di lavorazione o da quella di ricezione nell'impianto;
- 2.22** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.23** la messa in riserva [R13] ed il deposito preliminare [D15] dei rifiuti deve essere realizzata mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.24** il deposito preliminare dei rifiuti identificati con il codice EER 160115 "liquidi antigelo" potrà avvenire esclusivamente nelle **Aree 4** o **5** e in contenitori idonei aventi le caratteristiche definite dalla d.d.g. 36/1998 di approvazione della Circolare regionale n. 4 (punti 9., 10., 12., 13. e 14.);
- 2.25** nelle aree funzionali dell'impianto identificate con i nn. **1** e **4** (rif.to punti **1.5.1** e **1.5.4**) possono essere effettuate operazioni di raggruppamento preliminare [R12 e D13] finalizzate al recupero e allo smaltimento di rifiuti non pericolosi aventi codici EER diversi ma con caratteristiche merceologiche similari;
- 2.26** le operazioni di raggruppamento preliminare [R12, D13] sui rifiuti non pericolosi possono essere svolte a condizione che vengano rispettati gli adempimenti previsti dal d.d.s. n. 1795 del 4.03.2014 "Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127.", che, per quelli non indicati, modificati, integrati o sostituiti dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.27** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero [R3] in sito, dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento alla linea di lavorazione, può

effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi codici EER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;

2.28 nell'impianto non possono essere effettuati/e:

2.28.1 altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;

2.28.2 operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codice EER diversi se non autorizzati;

2.28.3 altri trattamenti non espressamente autorizzati;

2.29 devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

2.30 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

2.31 le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta, di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e di trattamento, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e mantenerle in buono stato. Gli interventi di periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui, e di manutenzione ordinaria/straordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

2.32 tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio, trattamento, recupero e smaltimento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura (codice EER) e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento per il personale addetto alle operazioni di gestione. Tali zone devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

2.33 i rifiuti stoccati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, devono essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;

2.34 lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti da appositi sistemi di copertura;

2.35 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.36 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni in materia;

2.37 il ritiro dei rifiuti ferrosi e dei rifiuti di AEE (RAEE) può avvenire a condizione che presso l'impianto:

2.37.1 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto

presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

2.33.2 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

2.33.3 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque deve essere integrata con le seguenti prescrizioni:

2.33.3.1 devono essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;

2.33.3.2 deve essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

2.33.3.3 deve essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

2.33.3.4 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere avvisati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009 e dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

2.33.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

2.33.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, devono essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Malnate, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;

2.38 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

2.39 la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

2.40 l'impianto deve essere dotato di:

- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

- f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- 2.41** è vietato il ritiro presso l'impianto di RAEE classificati pericolosi, quali ad esempio, non esaustivo: frigoriferi, televisori e computer e tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti liquidi refrigeranti, oli e tubi catodici;
- 2.42** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 2.43** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE, da sottoporre ad operazioni di trattamento [R12] presso l'impianto, deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1, dell'Allegato VII, del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.44** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - d) mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.45** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.46** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.47** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.48** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.49** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.50** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.51** le operazioni di recupero [R3] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali materie prime secondarie (m.p.s.), in particolare da rifiuti di carta e cartone non pericolosi, dai quali devono essere eliminate impurezze e contaminanti secondo le seguenti specifiche: metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre

sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT < 25 ppm. Il ciclo di trattamento autorizzato deve garantire la conformità delle m.p.s. ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche standardizzate di settore UNI-EN 643 [carta e cartone] destinando tali materiali, in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo (industria cartaria);

2.52 per il ciclo di recupero autorizzato deve essere garantita la conformità delle m.p.s. ottenute ai requisiti stabiliti dalle vigenti regolamentazioni comunitarie e/o nazionali ed alle norme tecniche di settore, le quali, al momento risultano essere così individuate:

2.52.1 d.m. 5/02/1998 [Allegato 1 - Suballegato 1 - tipologia 1.];

2.52.2 norme UNI-EN 643 [carta e cartone];

2.53 i materiali (m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente, in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

2.54 l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3] effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

2.55 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

2.55.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

2.55.2 le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato [UNI-EN 643 - carta e cartone], in versione aggiornata;

2.55.3 qualora previsto, documentazione aggiornata attestante il rispetto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e s.m.i.;

2.55.4 certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero [R3] rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti [UNI-EN 643 - carta e cartone], oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dalle regolamentazioni comunitarie e nazionali vigenti (d.m. 5/02/1998);

2.55.5 certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;

2.55.6 piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;

2.56 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

2.57 dalle operazioni di recupero [R12] e [D13, D14] "limitate alla selezione/cernita, riconfezionamento preliminare e raggruppamento preliminare" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con codici EER nella tabella di cui al punto 1.6, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di recupero o smaltimento di terzi; viceversa dalle operazioni di recupero [R3], potranno essere ottenute materie prime secondarie che rispettino le caratteristiche previste dalle norme UNI-EN 643;

2.58 i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero/smaltimento [R3, R12, D13], devono essere preferibilmente identificati con i codici EER della categoria 19XXXX, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] devono mantenere invariati i codici attribuiti dai produttori iniziali al momento del conferimento degli stessi al centro;

- 2.59** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.60** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico di tale tipologia di acque reflue deve essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.61** devono essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti devono essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.62** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tav. 03 - Rete fognaria del centro - 17 novembre 2017*", parti integranti e sostanziali del provvedimento autorizzativo della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018;
- 2.63** le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- 2.64** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante del provvedimento autorizzativo della Provincia di Varese n. 1414 del 18.06.2018;
- 2.65** durante la gestione dell'impianto, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti ambientali previsti con le integrazioni allo studio preliminare del 25.11.2019, riguardanti le procedure operative atte a minimizzare il previsto impatto derivante dall'aumento del traffico veicolare, recepiti dalla Provincia di Varese nel provvedimento n. 247 del 10.12.2019 di esclusione di assoggettabilità alla V.I.A. di cui alla Parte II^a del d.lgs. 152/06, ed in particolare:
- 2.65.1** il conferimento dei rifiuti all'impianto dovrà essere pianificato al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
 - 2.65.2** i motori dei mezzi impiegati all'interno dell'impianto o in stazionamento nel sito dovranno essere mantenuti spenti quando non utilizzati;
 - 2.65.3** i motori dei mezzi operativi impiegati all'interno dell'impianto (caricamento degli automezzi, spostamento del materiale, dei cassoni/containers) dovranno essere mantenuti spenti quando non utilizzati;
- 2.66** nella gestione dei rifiuti (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento, raggruppamento e ricondizionamento) devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.67** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
- 2.68** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad

evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

- 2.69** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.70** presso l'impianto deve essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.71** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; nel caso vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici devono inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.72** gli estintori posti all'interno dei due capannoni adibiti alle attività di stoccaggio e trattamento devono essere mantenuti accessibili ed in conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in tal senso anche le vie di esodo devono essere mantenute libere;
- 2.73** fermo restando che le verifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.73.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, deve redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate; tale documento va aggiornato periodicamente;
- 2.73.2** gli addetti all'attività devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.73.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 ed alle varie altre direttive e regolamentazioni vigenti in materia; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., devono essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse devono essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura del centro di raccolta comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti del centro di raccolta che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;

- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento del centro di raccolta;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste il centro di raccolta devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 5 pagine

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Ragione Sociale	Cilumbriello S.r.l.
C.F./P.I.	02548270129
Indirizzo sede legale	Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25
Indirizzo impianto	Malnate (VA) - Via dei Mulini n. 25
Settore di appartenenza	Gestione rifiuti
Attività specifica	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi
Numero addetti	6
Certificazione ambientale	ISO 14001

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'impianto nel suo complesso viene utilizzato per operazioni di recupero e commercio di materiali di scarto di ogni genere e di rifiuti non pericolosi.

- Capacità di trattamento dell'impianto

Materie prime	Quantitativo (t/a)
Rifiuti plastici	60
Plastica e gomma	158
Carta e cartone	16.800
Imballaggi di plastica	1.493
Imballaggi di carta e cartone	7.200

- Caratteristiche impiantistiche

Lavorazione	Apparecchiature utilizzate
Riduzione volumetrica rifiuti cartacei e plastici	Impianto di riduzione volumetrica mediante compattazione

- Caratteristiche impiantistiche

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione:

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Tipo inquinante	Sistema abbattimento
E1	Pressa compattatrice	Polveri	Ciclone + filtro a maniche [D.MF.02]

- Caratteristiche delle emissioni

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Altezza geometrica emissione (m)	Dimensioni del camino (Ø) (mm)	Portata aeriforme (m ³ /h)
E1	Pressa compattatrice	7,5	400	5.000

SCHEDA 1
EMISSIONE E1
ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI TRAMITE RIDUZIONE VOLUMETRICA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Attività di raccolta, trattamento e recupero/smaltimento rifiuti

2. FASI LAVORATIVE

2.1 Riduzione volumetrica con pressa compattatrice

3. MATERIE PRIME

3.1 Rifiuti cartacei e plastici

4. SOSTANZE INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti		Limiti (mg/Nm ³)	Tipologia impianto abbattimento		Note
2.1	Polveri	inerti	10	D.MF.01	D.MF.02	(1)
		tossiche e nocive	5			
		molto tossiche	1			

Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- 1.1 installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- 1.2 individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- 1.3 conforme alle caratteristiche indicate dalla d.g.r. n. 3552 del 30.05.2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

5. SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

5.1 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.01);

5.2 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.02).

SCHEDA 2

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- 1.1** tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- 1.2** non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06;
- 1.3** gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.3.1** lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - 1.3.2** idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.
 - 1.3.3** una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

2. CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 2.1** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- 2.2** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 2.3** dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- 2.4** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- 3.1** l'esercente, almeno quindici (15) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- 3.2** il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in novanta (90) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3.3** l'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

4. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- 4.1** dalla data di messa a regime decorre il termine di venti (20) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci (10) giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
 - essere presentato, entro trenta (30) giorni dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
 - essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
 - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
- 4.2** le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i referti analitici devono essere inviati all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- 4.3** i bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre) ed inviati alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- 4.4** i referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- 4.5** la presentazione degli esiti degli autocontrolli relativi alla messa a regime e alle verifiche annuali ed eventualmente del piano gestione solventi, deve essere effettuata, a partire dalla data che verrà definita da Regione Lombardia, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto con d.g.r. 18.11.2019 n. 2481, disponibile in fase sperimentale a partire dal 1.01.2020; fino a tale data il Gestore può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso l'Azienda

- 4.6 l'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 4.7 qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
- 4.8 l'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- 4.9 qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

5. METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

Si ricorda in ogni caso che:


- 5.1 l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 5.2 i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 5.3 i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 5.4 i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

6. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.



LEGENDA PRESIDI ANTINCENDIO

- USCITA DI SICUREZZA
- PUNTI DI RITROVO
- LOCALE INFERMERIA
- POSTAZIONE TELEFONICA
- INTERRUTTORE ALLARME
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS
- INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
- ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
- ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE
- CASSETTA UNI 45
- IDRANTE A COLONNA UNI 70
- ATTACCO AUTOPOMPA
- QUADRO ELETTRICO

SETTORE	POSSIBILI OPERAZIONI	SUPERF. (mq)	VOLUME (mc)	QUANTITA' (ton)	RIFIUTI STOCCATI
1	R3, R12, R13, D13, D14, D15	425	140	135	020104 020110 020101 030105 030199 030301 030307 030308 040108 040109 040199 040216 040221 040222 040299 070213 070299 150202 100210 100305 100906 100908 101003 101006 101008 101103 101112 110501 110509 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120118 120119 120120 120121 120122 120123 150106 150107 150109 150203 160103 160112 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160214 160216 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190401 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200307
					020104 020110 020101 030105 030199 030301 030307 030308 040108 040109 040199 040216 040221 040222 040299 070213 070299 150202 100210 100305 100906 100908 101003 101006 101008 101103 101112 110501 110509 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120118 120119 120120 120121 120122 120123 150106 150107 150109 150203 160103 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160214 160216 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 190401 191001 191002 191001 191202 191203 191204 191205 191207 191208 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200307
2	R13, D15	190	500	600	010408 020103 020104 020110 020304 020401 020402 020101 030105 030199 030301 030307 030308 040108 040109 040199 040215 040217 040220 040221 040222 040299 050117 070213 070217 070208 080112 080201 080303 080107 090108 090110 100202 100210 100305 100813 100906 100908 101003 101006 101008 120101 101112 101206 101208 101311 101314 110501 110509 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160112 160115 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160214 160216 160204 160205 160206 160207 160208 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170602 170604 180101 180104 180109 180201 180203 180203 180401 190802 190904 190905 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200125 200128 200138 200132 200134 200138 200139 200140 200202 200203 200307
					010408 020103 020104 020110 020304 020401 020402 020101 030105 030199 030301 030307 030308 040108 040109 040199 040215 040217 040220 040221 040222 040299 050117 070213 070217 070208 080112 080201 080303 080107 090108 090110 100202 100210 100305 100813 100906 100908 101003 101006 101008 120101 101112 101206 101208 101311 101314 110501 110509 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160112 160115 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160214 160216 160204 160205 160206 160207 160208 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170602 170604 180101 180104 180109 180201 180203 180203 180401 190802 190904 190905 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200125 200128 200138 200132 200134 200138 200139 200140 200202 200203 200307
3	R12, R13	75	50	40	090112 160214 200138
					090112 160214 200138
4	R3, R12, R13, D13, D14, D15	280	160	120	010408 020103 020104 020110 020304 020401 020402 020101 030105 030199 030301 030307 030308 040108 040109 040199 040215 040217 040220 040221 040222 040299 050117 070213 070217 070208 080112 080201 080303 080107 090108 090110 100202 100210 100305 100813 100906 100908 101003 101006 101008 120101 101112 101206 101208 101311 101314 110501 110509 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160112 160115 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160214 160216 160204 160205 160206 160207 160208 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170602 170604 180101 180104 180109 180201 180203 180203 180401 190802 190904 190905 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200125 200128 200138 200132 200134 200138 200139 200140 200202 200203 200307
					010408 020103 020104 020110 020304 020401 020402 020101 030105 030199 030301 030307 030308 040108 040109 040199 040215 040217 040220 040221 040222 040299 050117 070213 070217 070208 080112 080201 080303 080107 090108 090110 100202 100210 100305 100813 100906 100908 101003 101006 101008 120101 101112 101206 101208 101311 101314 110501 110509 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160112 160115 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160214 160216 160204 160205 160206 160207 160208 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170602 170604 180101 180104 180109 180201 180203 180203 180401 190802 190904 190905 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200125 200128 200138 200132 200134 200138 200139 200140 200202 200203 200307
5	R13, D15	180	210	180	010408 020103 020304 020401 020402 040217 040220 050117 070217 080112 080201 080316 090107 090108 090110 100813 101208 191209 101311 101314 160115 160204 190306 190901 160803 161104 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170508 170604 170602 170604 180101 180104 180109 180201 180203 190203 190904 190904 190905 191209 191212 191302 200125 200128 200130 200132 200134 200202 200203
					010408 020103 020304 020401 020402 040217 040220 050117 070217 080112 080201 080316 090107 090108 090110 100813 101208 191209 101311 101314 160115 160204 190306 190901 160803 161104 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170508 170604 170602 170604 180101 180104 180109 180201 180203 190203 190904 190904 190905 191209 191212 191302 200125 200128 200130 200132 200134 200202 200203

ATTIVITA'	QUANTITA'
Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi	760 mc
Messa in riserva (R13) e/o Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi	270 mc
Messa in riserva (R13) e/o Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle lavorazioni	30 mc
Recupero R3 di rifiuti non pericolosi	24.000 ton/anno 80 ton/giorno
Recupero R12 di rifiuti non pericolosi	24.000 ton/anno 80 ton/giorno
Smaltimento D13 di rifiuti non pericolosi	6.000 ton/anno 20 ton/giorno
Smaltimento D14 di rifiuti non pericolosi	3.000 ton/anno 10 ton/giorno
Totale rifiuti non pericolosi a trattamento (operazione R3, R12, D13 e D14)	57.000 ton/anno 190 ton/giorno

LEGENDA:

- AREA EVENTUALE DEPOSITO MPS
- AREA EVENTUALE DEPOSITO RIFIUTI DERIVANTI DA RICONFEZIONAMENTO
- AREA EVENTUALE DEPOSITO RIFIUTI DECADENTI DALLE LAVORAZIONI
- AREA DEPOSITO ATTREZZATURE
- AREA FUNZIONALE AL CARICO/SCARICO CONTAINER
- PERIMETRO AREA GESTIONE RIFIUTI
- EMISSIONE PRESSA COMPATTATRICE

Ing. Elena Tomasoni
Via dell'Armonia, 174
24058 Romano di L.dia (BG)
telefono: 0363/323086
e-mail: info@studio-ecologic.it

COMMITTENTE
CILUMBRIELLO S.r.l. - Via dei Mulini, 25 - Malnate (VA)

OGGETTO
Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi - R.R. 3/2006 - R.R. 4/2006
Disposizione funzionale delle aree

data
06 agosto 2019

aggiornamento
-

scala
1:200

Tavola n.
2

Sono vietati la riproduzione ed il trasferimento a terzi del presente elaborato. Tutti i diritti d'autore sono riservati a norma di legge.